

APPENDICE - MISURE DI SOSTEGNO PER L'EMERGENZA SANITARIA COVID-19

PREMESSE

Le disposizioni di legge in tema di cessione del quinto (art. 35 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180) prevedono che “qualora lo stipendio o salario gravato di cessione subisca una riduzione superiore al terzo, la trattenuta non può eccedere il quinto dello stipendio o salario ridotto”.

Qualora l'Azienda (datore di lavoro) che si occupa mensilmente del recupero della rata del finanziamento del nostro Cliente abbia attivato uno degli ammortizzatori sociali (Cassa Integrazione, Fondi di Integrazione Salariale ed altro) previsti dalla normativa emanata dal Governo per l'emergenza Covid-19 e la retribuzione del Cliente è stata quindi sospesa o ridotta, anche la rata trattenuta per il prestito potrà essere temporaneamente sospesa o ridotta.

Le rate insolute relative al periodo di sospensione o riduzione, saranno rimborsate dal Cliente, sempre attraverso l'addebito diretto in busta paga, al termine del piano di ammortamento, previa acquisizione del consenso scritto dall'Azienda.

PRINCIPALI INFORMAZIONI OPERATIVE

Caratteristiche generali: La concessione deve essere richiesta dal titolare del finanziamento ed è accordata, esclusivamente per i rapporti in bonis, a valere sulle rate totalmente o parzialmente insolute a causa del ricorso ad ammortizzatori sociali da parte del Datore di lavoro (cfr. artt. 35 e 63 DPR 180/1950), previo:

- (i) consenso da parte dell'amministrazione terza ceduta al prolungamento del piano di rimborso con conseguente accodamento delle rate;
- (ii) estensione dell'efficacia delle coperture assicurative obbligatorie a copertura del rischio vita e del rischio di perdita dell'impiego per il periodo di prolungamento del piano.

Finanziamenti oggetto della sospensione: Cessioni del quinto dello stipendio e Delegazioni di pagamento aventi capitale finanziato superiore a Euro 1.000 e durata originaria superiore a 24 mesi.

Periodo massimo di concessione: massimo 6 mensilità e comunque in coerenza con le indicazioni normative inerenti gli ammortizzatori di carattere straordinario.

Clientela interessata: lavoratori dipendenti in temporanea difficoltà economica a causa della riduzione del reddito da lavoro per il coinvolgimento in ammortizzatori sociali ex art. 20 D.L. 18/2020 ed ex art. 69 D.L. 34/2020. Sono esclusi i casi di cessazione del rapporto di lavoro o di insolvenza per altre cause.

Modalità di rimborso: le rate integralmente o parzialmente insolute saranno accodate alla fine del piano di ammortamento, senza oneri né interessi aggiuntivi o costi per l'espletamento della procedura. La durata originaria del piano sarà di conseguenza da considerarsi estesa per un numero corrispondente di mensilità, ma le rate integralmente o parzialmente insolute saranno considerate a tutti gli effetti maturate, ancorché non esigibili.

Modalità di formalizzazione della richiesta:

La richiesta dovrà essere inviata tramite una delle modalità di seguito indicate:

- Posta elettronica certificata: postvendita.eurocqs@pec.it
- Posta elettronica ordinaria: info@eurocqs.it
- Fax: 06/892 80 637

Documentazione da trasmettere:

- (i) documento di riconoscimento fronte/retro;
- (ii) evidenza collocamento in CIG o ricorso ad altri ammortizzatori sociali da parte del Datore di lavoro;

(iii) eventuale ulteriore documentazione comprovante la situazione di disagio economico.

PRECISAZIONI ULTERIORI

Eurocqs, in situazioni di grave e comprovato disagio economico manifestate da un Cliente che non rientri nei parametri sopra indicati per accedere alle descritte agevolazioni, si riserva di valutare comunque la concessione di possibili misure di sostegno finanziario temporaneo, fermo il rispetto di quanto indicato ai punti (i) e (ii) della precedente sezione "Caratteristiche generali".